



# REGIONE LAZIO

**DIPARTIMENTO SOCIALE**

Direzione Regionale – Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute

Roma, li **18 NOV. 2003**

Area 4A/09 - Soggetti Deboli ed Integrazione Socio- Sanitaria

Prot.N° 125820

Ai Direttori Generali delle  
Aziende USL del Lazio  
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici

Sono pervenute a questa Direzione numerose segnalazioni riguardanti le difficoltà di accesso al SSN dei cittadini stranieri aventi lo status di rifugiati politici e richiedenti asilo.

In particolare viene segnalato il diniego all'iscrizione al SSN da parte delle Aziende USL per i cittadini richiedenti asilo ai quali non è stato ancora rilasciato il permesso di soggiorno e sono in possesso del cedolino emesso dalle questure.

Si ritiene necessario, quindi, ribadire che l'art. 34 c. 1 del D.lgs n. 286/98 sancisce l'obbligo di iscrizione al SSN e parità di trattamento con i cittadini italiani, anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per asilo politico, asilo umanitario e richiesta d'asilo.

Poiché il diritto all'iscrizione al SSN, per le tipologie di stranieri individuati dal citato art. 34, insorge (così come specificato anche dalla circolare n. 5 del Ministero della Sanità del 24/3/2000) dalla data d'ingresso in Italia e quindi prima ancora del rilascio del permesso di soggiorno, le Aziende USL in sede di prima iscrizione e successivamente durante la fase di rinnovo, **devono considerare il cedolino rilasciato dalle questure come documento sostitutivo del titolo di soggiorno stesso.**



# REGIONE LAZIO

## DIPARTIMENTO SOCIALE

Direzione Regionale – Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute

Roma, li .....

Tale cedolino ( con o senza fotografia) consente un'iscrizione provvisoria al SSN (tre mesi), rinnovabile fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno, così come chiaramente specificato anche dalla Deliberazione di Giunta regionale n° 2444/2000 "Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla Unione Europea".

Poiché il diritto all'assistenza sanitaria è sancito dalla legge e , quindi, non può e non deve essere disatteso, in sede di iscrizione temporanea la mancata attribuzione formale del codice fiscale da parte delle autorità competenti può essere ovviata direttamente dalle Aziende USL attraverso la definizione provvisoria del codice stesso.

Successivamente, con la presentazione alla Azienda USL del titolo di soggiorno e del codice fiscale rilasciato dalle autorità competenti, l'iscrizione al SSN verrà formalizzata ed avrà una validità temporale coincidente con quella del permesso di soggiorno.

Si deve precisare, infine, che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o cedolino per richiesta di asilo sono esentati dal pagamento dei tickets sanitari, alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in quanto , durante il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di asilo politico e la definizione della pratica, non possono svolgere alcuna attività lavorativa.

L'espensore  
M.  Lorenzini

Il Dirigente  
Valentino Mantini



IL DIRETTORE  
Elda MELARAGNO

